

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 85 DEL 26/11/2015

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, disciplina l'attività negoziale del Comune di Pioltello, nelle sue varie articolazioni organizzative.
2. Il presente regolamento non si applica ai contratti societari ed in particolare alle procedure di scelta dei soci e alle convenzioni tra Enti Pubblici.

Art. 2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CIG – TASSA SULLE GARE

1. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione a contrarre assunta dal Dirigente a cui è assegnata la gestione della procedura di gara.
2. Tale determinazione dovrà contenere gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
3. All'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, qualunque ne sia il valore, è necessario dotarsi del codice identificativo di gara (CIG), del CUP nelle ipotesi previste e al versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) della "tassa sulle gare" di cui all'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e ss.mm.ii., secondo le istruzioni impartite dall'Autorità stessa.

Art. 3 - METODI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. I metodi di scelta del contraente sono la procedura aperta, la procedura ristretta o la procedura negoziata, secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono.
2. Ai fini della valutazione in ordine alle disposizioni da applicarsi alla procedura di scelta del contraente, deve innanzitutto essere stabilito l'oggetto del contratto, tenendo presente quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in ordine ai contratti misti.

Art. 4 – BANDI – LETTERE D'INVITO

1. Le procedure aperte, quelle ristrette, e, nei casi previsti dalla legge, quelle negoziate, sono precedute dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale o comunque ad atti contenenti norme e clausole contrattuali, devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione e accesso agli stessi.
3. Il bando o la lettera di invito devono precisare, in modo dettagliato ed esaustivo, qualora trattasi di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate, così come previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché secondo quanto stabilito dagli articoli 120 (per Lavori Pubblici) e 283 (per Beni e Servizi) del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
4. Il bando o la lettera di invito devono altresì precisare le garanzie richieste a corredo dell'offerta, come previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dagli articoli 123 e segg. (Lavori Pubblici) e dall'art. 298, comma 4 (Beni e Servizi) del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
5. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o nella lettera d'invito, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applichi il criterio di cui all'art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,

occorre tener conto del miglior prezzo di mercato ove rilevabile, come previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

6. Qualora s'intenda fare ricorso alle "specifiche tecniche" di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. di ciò deve essere fatta specifica menzione nel bando di gara o nella lettera d'invito. Le specifiche tecniche non possono mai fare riferimento a un marchio, a un brevetto, a un tipo, a un'origine, salvo casi eccezionali secondo quanto previsto dal comma 13 del predetto art. 68.

7. Il bando o la lettera d'invito devono altresì fare riferimento agli obblighi in ordine al pagamento della "tassa sulle gare", alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla sicurezza sul lavoro e alla tutela dei lavoratori, nonché alle norme in materia di prevenzione della corruzione.

Art. 5 – PUBBLICITÀ

1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme e per i tempi indicati dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli artt. 66, 122 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché agli articoli 110 e 331 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

2. Il Dirigente, in relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità integrative.

3. L'esito della gara di affidamento di lavori, beni e servizi sopra soglia comunitaria, nonché di lavori sotto soglia comunitaria, è assoggettato alle stesse forme di divulgazione date al bando (art. 65 e art. 122 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) e fatto salvo quanto previsto dall'art. 331 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

4. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni, devono essere inserite nel quadro economico, tra le somme a disposizione.

Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Dirigente deve indicare nei bandi e nelle lettere d'invito i requisiti minimi per la partecipazione alle gare, previsti da disposizioni di legge, di regolamento e da atti amministrativi.

2. I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare devono prevedere, quale requisito essenziale per la partecipazione, il tassativo rispetto, da parte del concorrente, dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Ai partecipanti deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione da rendersi secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI

1. Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'Impresa nei casi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni nelle forme previste dalla medesima legge.

2. Tali dichiarazioni possono essere rese cumulativamente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

3. E' sempre fatta salva la facoltà di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati. In ogni

caso, verranno verificati i requisiti relativamente all'aggiudicatario ed al 2° classificato, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

4. Nelle gare d'appalto, il possesso della capacità economica e finanziaria, della capacità e idoneità professionale e della capacità tecnico-professionale delle Imprese viene dimostrato mediante la documentazione prevista dagli artt. 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Per la verifica dei suddetti requisiti si rinvia all'art. 12, comma 5, del presente regolamento.

5. Nei limiti previsti dagli artt. 38, comma 2-bis e 46 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., il Dirigente invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

6. Per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'offerente è tenuto all'eventuale versamento della "tassa sulle gare" all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le istruzioni impartite dall'Autorità stessa.

Art. 8 – TORNATE DI GARE

1. Nel caso in cui il Dirigente proceda a più gare d'appalto da effettuarsi contemporaneamente, tali da configurarsi una tornata di gare, è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato, con menzione delle altre istanze.

2. Tale documentazione deve essere allegata all'offerta relativa alla prima delle gare a cui l'impresa intende partecipare, che deve essere quella rispettivamente di importo più elevato, alla quale l'impresa concorre secondo l'ordine stabilito nel bando di gara.

3. Le gare concomitanti vanno svolte secondo l'ordine decrescente di importo.

Art. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.

Art. 10 - COMPETENZE PER LE PROCEDURE DI GARA E PER L'AGGIUDICAZIONE

1. Le attività di gestione delle procedure connesse all'attività negoziale sono disciplinate dal D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.

Art. 11 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE

1. All'accesso agli atti si applicano le previsioni del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 294 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. Ai fini delle esclusioni del diritto di accesso e di ogni altra forma di divulgazione previste dal disposto dell'art. 13, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., i concorrenti, in merito alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, se ritengono che le stesse costituiscano segreti tecnici o commerciali, dovranno fornire in sede di partecipazione alla gara, motivata e comprovata dichiarazione in tal senso.

2. L'assenza di tale dichiarazione sarà considerata come inesistenza dei presupposti (segreti tecnici e/o commerciali) richiamati dal citato art. 13, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 e

ss.mm.ii. ai fini dell'esclusione del diritto di accesso e di divulgazione. In tal caso si applicheranno le previsioni del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

3. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento dell'appalto.

Art. 12 – SVOLGIMENTO DELLE GARE

1. Per le aggiudicazioni dei contratti con il criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è affidata al Dirigente o al Responsabile del procedimento, il quale, a suo insindacabile giudizio, può farsi supportare da due assistenti, preferibilmente individuati all'interno dell'Ente, di cui uno funge anche da segretario verbalizzante, costituendo in tal caso il cosiddetto seggio di gara.

2. Per l'aggiudicazione di contratti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è affidata ad una Commissione aggiudicatrice nominata dal Dirigente, secondo quanto previsto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

3. La suddetta Commissione è presieduta dal Dirigente. All'interno della Commissione un membro, individuato dal Presidente, funge da segretario verbalizzante. Le funzioni di segretario possono essere affidate anche in aggiunta rispetto ai membri della Commissione. La Commissione viene costituita con determinazione del Dirigente, assunta successivamente alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. La Commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. Tutte le funzioni che le norme attribuiscono alla "autorità che presiede la gara" sono di competenza del Presidente della Commissione, che ha l'obbligo di consultare gli altri componenti. Nel caso di divergenti posizioni, la gara può essere sospesa per il tempo strettamente necessario a consentire al Presidente di scegliere la soluzione più idonea da adottare. In caso di dissenso la Commissione decide a maggioranza assoluta. La Commissione, dopo avere, quando occorra, fissato preventivamente eventuali elementi di dettaglio in ordine alla attività di valutazione, che peraltro non può discostarsi dai criteri dettagliatamente elencati nella determina a contrarre, formula graduatorie numeriche di merito.

4. Ai fini del controllo del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, si rinvia a quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

5. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione.

6. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione o il medesimo seggio di gara.

Art. 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. I criteri e i sub criteri di aggiudicazione devono essere indicati dettagliatamente nel bando o nella lettera di invito.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso, secondo

quanto previsto dall'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dagli articoli 118 e 119 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo, l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.

4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.

5. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, il bando o la lettera d'invito possono indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto delle quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

Art. 14 - OFFERTE – CONTENUTO

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando o nella lettera d'invito.

2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere autorizzate varianti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., purchè ciò sia specificato nel bando o nella lettera di invito.

Art. 15 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara e della ragione sociale del partecipante.

2. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, a mezzo posta o altra forma di recapito autorizzato in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'Ufficio Protocollo nei termini previsti. Il bando di gara o la lettera di invito possono prevedere la presentazione diretta da parte dei concorrenti.

3. L'Amministrazione comunale non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.

4. I termini di ricezione delle offerte sono stabiliti dalle norme di legge che regolano la materia.

Art. 16 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE – OFFERTE INCONGRUE

1. Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia, la verifica dell'anomalia o della incongruità delle offerte ha luogo secondo quanto previsto dagli artt. 86 e seguenti, nonché dagli artt. 122, comma 9 e 124, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dagli articoli 121, 284 e 293 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
2. L'Amministrazione comunale può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, facendone menzione nel bando o nella lettera di invito.

Art. 17 – UNICA OFFERTA VALIDA

1. Può procedersi alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.
2. Qualora l'unica offerta risulti anomala o incongrua, il contratto non viene aggiudicato.

Art. 18 – PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI

1. Per quanto riguarda gli appalti del settore ordinario, aventi rilevanza comunitaria attinenti sia i lavori pubblici, che i servizi, che le forniture, si rinvia alle procedure previste dagli articoli da 53 ad 89 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché alla parte II[^] e alla parte IV[^] del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
2. Per quanto riguarda gli appalti del settore ordinario, sotto soglia comunitaria, attinenti sia i lavori, che i servizi, che le forniture, si rinvia agli artt. da 121 a 124 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché alla parte II[^] e alla parte IV[^] del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

Art. 19 - RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto riguarda:
 - l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, si rinvia all'art. 125 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., nonché al Capo III° - Titolo VIII° della Parte II[^] (LAVORI) e al Capo II° - Titolo V° - Parte IV[^] (SERVIZI E FORNITURE) del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e allo specifico regolamento comunale in materia;
 - le concessioni di servizi, le stesse si rinvia all'art. 30 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
 - le concessioni di lavori, le stesse sono disciplinate dagli artt. da 142 a 151 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
 - il project financing, lo stesso è normato dagli artt. da 152 a 160 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
 - i lavori di edilizia residenziale pubblica, si rinvia all'art. 61 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., nonché alla specifica normativa di settore.

Art. 20 - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE

1. Per quanto riguarda i concorsi di progettazione e di idee si rinvia alle procedure di cui agli artt. da 99 a 110 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., nonché agli articoli 258 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

ART. 21 - SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO II/B DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.

1. L'affidamento degli appalti pubblici aventi ad oggetto i servizi di cui all'allegato II/B del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. avviene secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
2. I requisiti di partecipazione, le cause di esclusione, i criteri di selezione delle offerte, dovranno essere stabiliti nella determinazione a contrarre ed indicati nella lettera d'invito.
3. Delle modalità attinenti il subappalto e l'avvalimento di cui agli artt. 118 e 49 del Codice, dovrà farsi menzione nella lettera di invito.
4. Per quanto riguarda il contenuto della lettera d'invito, le modalità dell'offerta, il contenuto del contratto, le garanzie da rendersi, la post informazione, si applica quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 22 – CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI

1. L'Amministrazione comunale può affidare forniture e servizi, diversi da quelli socio sanitari ed educativi di importo inferiore alle soglie comunitarie a cooperative sociali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge.
2. Le convenzioni di cui trattasi devono essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

Art. 23 – AFFIDAMENTO GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale sono normate dalla L.R. 14 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii.

Art. 24 – CONVENZIONI CON GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii. possono essere conclusi contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
2. Possono altresì essere conclusi contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.
3. Possono essere altresì concluse convenzioni atte a favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico, a promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio. Le convenzioni di cui trattasi possono prevedere finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie, realizzazione di opere pubbliche. Per dette finalità possono essere stipulati contratti d'appalto, in deroga alle normative vigenti in materia di contratti pubblici, di importo annuale non superiore a euro 50.000,00 nel caso di imprenditori singoli e a euro 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata.

Art. 25 – FORMA E CONTENUTO DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

1. Per tutti i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore degli stessi, le istanze di partecipazione dovranno avere la forma ed il contenuto previsto

dall'art. 73 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 26 – FORMA E CONTENUTO DELLE OFFERTE

1. Per tutti i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore degli stessi, le offerte dovranno avere la forma ed il contenuto previsto dall'art. 74 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
2. Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

Art. 27 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

1. Per tutti i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore degli stessi, le offerte devono essere corredate delle garanzie di cui dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 28 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Per tutti i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore degli stessi, gli esecutori del contratto sono obbligati a munirsi delle garanzie e delle coperture assicurative di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e all'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

Art. 29 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER I LAVORI PUBBLICI

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 27 e 28 del presente regolamento, l'esecutore di lavori pubblici è tenuto a prestare anche le garanzie e coperture assicurative di cui all'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e agli articoli 124 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Art. 30 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Per tutti i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore degli stessi, la stazione appaltante è obbligata ad effettuare le informazioni e comunicazioni di cui all'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i termini dallo stesso individuati.

Art. 31 – VERBALI

1. Per tutti i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, ove vi sia comparazione di offerte, indipendentemente dal valore degli stessi, la stazione appaltante deve redigere un verbale di gara, secondo le modalità e con il contenuto previsto dall'art. 78 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 32 – AGGIUDICAZIONI – ESECUZIONE D'URGENZA

1. Per tutti i contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore degli stessi l'aggiudicazione ha luogo secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

2. L'aggiudicazione provvisoria verrà esplicitamente pronunciata dal Dirigente, al termine delle operazioni di gara, come regolate dall'art. 12, commi 1 e 3, del presente regolamento, apponendo apposita dicitura in calce al verbale.

3. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace subordinatamente alla verifica, con esito positivo, del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale 10dichiarati, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., e di ciò deve essere fatta menzione in calce al relativo provvedimento.

4. L'esecuzione d'urgenza non è consentita durante il termine dilatorio previsto dal comma 10 dell'art.11 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non preveda la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti.

5. Nei casi in cui è ammessa l'esecuzione anticipata della prestazione, in tutto o in parte, la Ditta aggiudicataria dovrà dare immediato corso alla prestazione, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la Ditta avrà diritto soltanto al pagamento della prestazione resa, valutata secondo il prezzo riportato nell'offerta.

Art. 33 – COMPETENZA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente della Struttura interessato alla procedura.

Art. 34 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO ED ALTRI OBBLIGHI

1. Fermo restando quanto previsto dalla Parte I^a - Titolo II° del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e dall'art. 81, comma 3-bis del D.Lgs. n.267/2000:

- chiunque stipuli un contratto o preli comunque la propria attività a favore dell'Amministrazione comunale è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
- chiunque stipuli un contratto o preli comunque la propria attività a favore dell'Amministrazione comunale è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare le disposizioni di legge in materia di prevenzione della corruzione, nonché il Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione comunale.

Art. 35 – REVISIONE PREZZI

1. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, di forniture e servizi, deve essere inserita una clausola di revisione dei prezzi, che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte, come previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

2. Per quanto attiene l'esecuzione dei lavori pubblici, si rinvia a quanto previsto dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dagli articoli 171 e 172 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

Art. 36 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Salva la normativa in materia di lavori pubblici e quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., il subappalto è consentito previa verifica da parte dell'Amministrazione comunale dei requisiti del subappaltatore previsti dalla legge.

2. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge è causa di risoluzione del contratto.

3. Non è consentita la cessione del contratto.

4. Di norma, salvo non sia diversamente pattuito, in caso di subappalto i pagamenti vengono effettuati al contraente principale fatto salvo il caso previsto dall'art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

5. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei casi e secondo le modalità specificate nella normativa di settore.

Art. 37 – PENALI

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 del Codice e dagli articoli 145 e 298 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.:

- facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, normalmente devono essere previste nei contratti, clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale;
- la penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione;
- Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

Art. 38 – PROROGHE E RINNOVI CONTRATTUALI

1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti.

2. Il rinnovo espresso è consentito nei casi e con le modalità (procedura negoziata diretta) previste dall'art. 57, comma 3, lett. b) (forniture di beni) e 57, comma 5, lett. a) (lavori e servizi complementari) e lettera b) (nuovi lavori e servizi ripetitivi) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

3. E' ammessa la proroga contrattuale, con provvedimento espresso e motivato, per il tempo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione.

Art. 39 - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI - DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire, prima della stipulazione dei contratti, a norma di legge, la documentazione antimafia prescritta dalla legislazione vigente (D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. "Codice delle leggi antimafia").

Art. 40 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese inerenti la stipula dei contratti sono a carico del privato contraente, salvo diverse disposizioni di legge.
2. Il pagamento delle spese contrattuali, delle spese di copia, di bollo, dei diritti di segreteria, delle spese di registrazione, nonché di trascrizione e voltura catastale ove previsti, è effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto.
3. Non è consentito convenire l'esenzione da qualunque specie di imposta, tassa o diritto di segreteria a favore dei contraenti.
4. Sono poste a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando di gara come previsto dall'art. 34, comma 35, del D.Lgs. n.170/2012 convertito nella Legge n. 221/2012.

Art. 41 - FORMA DEI CONTRATTI

1. I contratti possono essere stipulati o perfezionati nelle seguenti forme, da indicare nel provvedimento a contrattare, in conformità all'art. 192, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:
 - a) forma pubblica, con ricorso alla funzione rogante del Segretario Generale o di notai;
 - b) scrittura privata autenticata dal Segretario Generale;
 - c) scrittura privata semplice;
 - d) lettera-contratto, secondo lo schema della proposta e accettazione di cui all'art.1326 c.c.;
 - e) nelle altre forme previste dalla legge.
2. A norma dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., i contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 100.000 sono stipulati in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, a ministero del Segretario Generale o di chi lo sostituisce, o per scrittura privata autenticata con modalità elettronica.
3. Il Segretario Generale del Comune, nello svolgimento dell'attività di ufficiale rogante, dovrà osservare tutte le norme prescritte dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento del notariato.
4. Il Segretario Generale, per tale funzione di ufficiale rogante, deve tenere uno speciale repertorio soggetto alle vidimazioni di legge, sul quale sono annotati gli atti pubblici amministrativi e le scritture private autenticate. Le scritture private semplici sono riportate in apposito registro.
5. Per gli atti rogati e autenticati dal Segretario Generale è obbligatoria la riscossione dei diritti di segreteria stabiliti per legge, nonché la registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 42 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Effettuate le opportune verifiche ed acquisita dalla controparte la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, il Dirigente competente, o suo incaricato, in genere di concerto con i soggetti che devono intervenire alla sottoscrizione, fissa il giorno in cui deve procedersi alla stipulazione del contratto.
2. Il contratto dovrà essere stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo la sospensione dei termini dovuta a cause non imputabili all'Amministrazione comunale ovvero

differimento del termine espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'[art. 79](#) del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

3. Competente alla sottoscrizione dei contratti, in qualunque forma, è il Dirigente del Settore responsabile della procedura di aggiudicazione. In caso di assenza o impedimento, la sottoscrizione dei contratti compete al Dirigente di altro settore o a chi sia stato individuato quale Responsabile del procedimento dalla determina a contrattare.

4. I contratti di importo pari o superiore a euro 100.000, devono essere redatti in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata. Tali contratti sono rogati dal Segretario Generale o in caso di vacanza, assenza o impedimento di questi, dal Vice Segretario Generale. Il privato contraente può richiedere la stipula del contratto a ministero di notaio di sua fiducia, assumendo a proprio carico le spese relative.

5. I contratti possono essere stipulati per scrittura privata semplice, qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito a procedura negoziata e l'importo sia pari o inferiore a euro 100.000.

6. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la stipula è effettuata:

- a) per gli importi fino a euro 40.000 per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio (es. firma Foglio Patti e Condizioni);
- b) per gli importi superiori a euro 40.000 e fino a euro 100.000 a mezzo di scrittura privata semplice.

7. Nella determinazione a contrattare può stabilirsi che il contratto venga stipulato mediante scrittura privata, anche per importi inferiori a euro 40.000 quando ciò appaia opportuno in relazione alla natura del contratto ed alla complessità dei relativi patti.

8. Se il privato contraente, senza giustificato motivo, non procede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare la cauzione provvisoria nonché di richiedere il risarcimento dei danni. L'Amministrazione comunale può, in alternativa alla dichiarazione di decadenza, richiedere l'esecuzione in forma specifica qualora la natura della prestazione lo renda opportuno o necessario.

9. Per la stipulazione dei contratti trova applicazione l'art. 1, comma 9, della Legge n.190/2012 in ordine all'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra i rappresentanti delle imprese e il Responsabile del procedimento.

Art. 43 - CONTENUTI ED ALLEGATI DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve obbligatoriamente indicare le parti, l'oggetto, l'importo e la durata.

2. Il contratto deve inoltre contenere, a pena di nullità, le clausole di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii., oltre alle altre clausole obbligatorie per legge.

3. Nel contratto devono essere richiamate e specificatamente approvate per iscritto, e pertanto appositamente sottoscritte dal contraente, le condizioni e le clausole di cui all'art. 1341 del codice civile previste dai capitolati generali o speciali, dal bando di gara o della lettera di invito o dal contratto stesso.

4. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari. Possono non essere materialmente allegati, ma solo richiamati nell'atto, i documenti per i quali ciò è consentito dal Regolamento di esecuzione del Codice degli appalti, nonché le deliberazioni e le determinazioni.

Art. 44 – SETTORE COMPETENTE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI

1. Il Dirigente del Settore competente alla gestione dei contratti svolge, in collaborazione con gli altri Dirigenti, gli adempimenti connessi ai procedimenti per la stipula dei contratti.
2. Ricevuta la determinazione di aggiudicazione definitiva, il Servizio competente alla predisposizione dei contratti provvede alla:
 - a) richiesta delle cauzioni e delle assicurazioni previste;
 - b) richiesta e controllo della documentazione antimafia e del DURC;
 - c) quantificazione e richiesta all'impresa delle spese contrattuali e controllo dell'effettivo versamento delle stesse prima della stipula del contratto;
 - d) predisposizione del testo del contratto ed assistenza in sede di sottoscrizione, provvedendo a tutte le incombenze a quest'ultimo connesse;
 - e) inserimento del contratto nel repertorio del Segretario Generale o nel registro delle scritture private semplici;
 - f) trasmissione dell'atto all'Agenzia delle Entrate per la registrazione;
 - g) trasmissione di copia del contratto con gli estremi di registrazione al Settore competente per l'esecuzione, nonché alla ditta appaltatrice;
 - h) predisposizione di tutti gli atti e adempimenti necessari alla contabilizzazione e rendicontazione delle spese contrattuali con particolare riferimento all'imposta di bollo, imposta di registro e diritti di segreteria applicati ai contratti stipulati.

Art. 45 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutte le fattispecie non espressamente disciplinate dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge, regolamento e agli atti amministrativi in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Dall'entrata in vigore del presente regolamento devono intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari che disciplinano la materia.